



Esonero contributivo 2018

*Art. 1, co. 100 ss., legge 27 dicembre 2017, n. 205
Inps, circolare 2 marzo 2018, n. 40*

Appuntamento con l'Esperto
Relatore: Alberto Bosco

INVIA I TUOI QUESITI AL RELATORE!



E-mail: diretta@cesimultimedia.com



WhatsApp: [349/6648859](https://wa.me/3496648859)

Esonero contributivo 2018

PREMESSA: l'art. 1, co. 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per promuovere forme di occupazione giovanile stabile ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori, per le **nuove (prime) assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti dal 1° gennaio 2018**, nel rispetto di alcuni requisiti.

L'Inps, con **circolare 2 marzo 2018, n. 40**, ha fornito le indicazioni operative precisando che il controllo dei requisiti ai fini del diritto all'assunzione agevolata sarà svolto dall'Istituto e dall'Inl.

Esonero contributivo 2018

NOTA BENE: Secondo l'Inps, l'esonero spetta anche se le parti, nell'esercizio delle loro legittime prerogative, hanno voluto applicare, allo specifico rapporto, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle di cui al D.Lgs. n. 23/2015, ossia se esse hanno deciso di non applicare il contratto a tutele crescenti.

1. Se la norma fa riferimento alle tutele crescenti, citando espressamente il D.Lgs. n. 23/2015, come fa l'Inps a dire che se ne può fare a meno?
2. Allora, per contro, se il richiamo al D.Lgs. n. 23/2015 non è vincolante, perché non includere anche i dirigenti?

Esonero contributivo 2018

MISURA: l'esonero, che riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, spetta per un massimo di 36 mesi e non può superare la misura di **3.000 euro su base annua**, da riparametrare e applicare su base mensile. Ne deriva che la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al **periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro** (euro 3.000/12).

Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **euro 8,06** (euro 250/31 giorni) **per ogni giorno** di fruizione dell'esonero contributivo.

Esonero contributivo 2018

DATORI BENEFICIARI: l'incentivo è riconosciuto ai datori privati (agricoli inclusi), a prescindere dal fatto che siano imprenditori, ed esclusa la PA. E quindi, l'esonero contributivo si applica a:

- a) **datori imprenditori; enti pubblici economici (EPE); organismi pubblici privatizzati** (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- b) **datori non imprenditori:** sono tali i datori privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., ad esempio: associazioni culturali, politiche, sindacali o di volontariato, studi professionali, eccetera.

In pratica, hanno diritto al beneficio: gli enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Esonero contributivo 2018

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI: l'esonero è applicabile a:

- a) **rapporti a tempo indeterminato** (nuove assunzioni e trasformazioni di rapporti a termine) che riguardino **operai, impiegati e quadri**, fermo il requisito anagrafico alla data della nuova assunzione o conversione a tempo indeterminato;
- b) **contratti di lavoro a tempo parziale** (se indeterminato);
- c) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa** di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001;
- d) infine (vista la sostanziale equiparazione dell'assunzione a scopo di somministrazione), **assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**, ancorché resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Esonero contributivo 2018

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI: non sono agevolate le assunzioni con le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di **apprendistato**;
- b) contratto di **lavoro domestico**;
- c) contratto di **lavoro intermittente o a chiamata**, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
- d) rapporto a tempo indeterminato con i **dirigenti**;
- e) **prestazioni di lavoro occasionali** ex art. 54-bis del D.L. 24.4.2017, n. 50 (legge 21 giugno 2017, n. 96).

Esonero contributivo 2018

TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE	ESONERO
Operai, impiegati e quadri: tempo determinato	NO
Dirigente	NO
Intermittente a tempo determinato o indeterminato	NO
Prestazioni occasionali: CPO e LF	NO
Lavoratore domestico	NO
Apprendista: nuova assunzione	NO
Apprendista: stabilizzazione a fine periodo formativo (12 mesi)	SI
Apprendista non stabilizzato a fine formazione (altro datore)	SI
Tempo determinato: conversione (esclusi i dirigenti)	SI
Operai, impiegati e quadri: contratto tempo indeterminato (*)	SI
<i>(*) Anche in deroga al contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.</i>	

Esonero contributivo 2018

APPRENDISTATO (1): l'esonero non opera in caso di nuove assunzioni con il contratto di apprendistato!

Però: l'incentivo del 50% dei contributi fino a 3.000 euro annui, spetta in caso di stabilizzazione a fine apprendistato dal 1° gennaio 2018, sempre che, alla data della stabilizzazione, il giovane non abbia compiuto il **30° anno** (non 35° anno).

Esonero contributivo 2018

APPRENDISTATO (2):

- **In caso di stabilizzazione, l'agevolazione si applica dal 1° mese dopo la scadenza del beneficio ex art. 47, co. 7, D.Lgs. n. 81/2015:** il datore che stabilizza fruisce dei benefici contributivi per 1 altro anno dopo fine apprendistato.
- Quindi, alla scadenza di tale periodo, fermo il requisito anagrafico al momento della stabilizzazione (30 anni non compiuti), il datore fruisce di esonero per 12 mesi.

E PER APPRENDISTATO DA MOBILITÀ E NASPI, CHE NON HA L'ULTERIORE ANNO DI BENEFICI?

Esonero contributivo 2018

CONTRATTI A TERMINE (1):

- **L'esonero si applica anche nei casi di conversione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, fermo il requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni non compiuti nel 2018; 30 non compiuti dal 2019 in poi).**
- **Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o della loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza, si applica l'art. 2, co. 30, della legge n. 92/2012, e quindi spetta la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% che sia stato eventualmente versato dal datore.**

Esonero contributivo 2018

SOMMINISTRAZIONE: l'esonero si applica anche alle assunzioni a TI a scopo di somministrazione, anche ove resa verso l'utilizzatore a termine, con queste precisazioni:

- a) in tal caso l'esonero spetta per la somministrazione a TI e a termine, fino a 36 mesi, compresi eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione;
- b) impediscono l'esonero i casi in cui il lavoratore ha avuto un (precedente) rapporto a TI a scopo di somministrazione;
- c) **poiché l'esonero spetta ai datori che, nei 6 mesi prima, non hanno fatto licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva, nei casi di assunzione per somministrazione (dato che i benefici sono trasferiti all'utilizzatore), tale requisito si valuta sull'impresa utilizzatrice.**

Esonero contributivo 2018

PART TIME: l'esonero riguarda tutti i rapporti a TI, compreso il part-time. L'esonero spetta anche se il lavoratore è assunto da 2 diversi datori, per entrambi, purché la data di decorrenza sia la stessa: in caso di assunzioni con date differite, il datore che assume per 2° perderebbe il requisito legittimante, che consiste nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

LAVORO INTERMITTENTE: l'agevolazione non opera se nuova assunzione avviene con contratto intermittente, anche se a tempo indeterminato; l'esistenza di precedenti rapporti intermittenti a TI non fa venir meno il diritto all'esonero.

LAVORO DOMESTICO: l'esonero non si applica. L'esistenza di un pregresso rapporto domestico a TI in capo al lavoratore da assumere non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l'agevolazione.

Esonero contributivo 2018

CONDIZIONI DI LAVORO E CONTRIBUZIONE: L'esonero è subordinato al rispetto, da parte del datore che assume, delle condizioni ex art. 1, co. 1175 e 1176, legge n. 296/2006:

- a) regolarità nell'assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- b) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- c) rispetto, fermi gli altri obblighi di legge, di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Esonero contributivo 2018

ETÀ: l'esonero spetta se, alla data di assunzione:

- a) **lavoratore non ha 30 anni (massimo 29 anni e 364 giorni);**
- b) nel 2018, il limite sale a 35 anni: quindi il giovane non può avere più di 34 anni e 364 giorni;
- c) invece, se un lavoratore, dal 1° gennaio 2018, è mantenuto in servizio alla fine dell'apprendistato, l'età non può essere superiore a 30 anni non compiuti (29 e 364 giorni) alla data della prosecuzione del rapporto.

L'età è irrilevante nel solo caso di successiva riassunzione, da parte di un nuovo soggetto, dopo che il primo datore ha fruito solo in parte dell'esonero.

Esonero contributivo 2018

TIPO RAPPORTO/CONTRATTO PRECEDENTE	ESONERO
Subordinato a TI, senza esonero (2017 e precedenti)	NO
Subordinato a TI, senza esonero: prova non superata (2017)	NO
Subordinato a TI, senza esonero: dimissioni (2017)	NO
Rapporto TI a scopo di somministrazione	NO
Riqualificazione Ispettiva di rapporto autonomo	NO
Riqualificazione Ispettiva di rapporto parasubordinato	NO
Cessione contratto (quota residua)	SI
Trasferimento d'azienda (quota residua)	SI
Apprendistato non proseguito a TI	SI

Esonero contributivo 2018

TIPO RAPPORTO/CONTRATTO PRECEDENTE	ESONERO
Subordinato a TI, con fruizione parziale (*)	SI
Tempo determinato	SI
Lavoro autonomo, parasubordinato eccetera	SI
Intermittente a tempo indeterminato	SI
Lavoro domestico	SI
<p><i>(*) L'esonero è fruito per la quota restante dal nuovo datore, a prescindere dall'età del lavoratore. Invece, se si è fruito in parte, per cessazione anticipata, dell'esonero per il mantenimento in servizio a fine apprendistato, non è prevista, per il nuovo datore, la fruizione del beneficio residuo.</i></p>	

Esonero contributivo 2018

LICENZIAMENTI PRECEDENTI:

- nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nella stessa unità produttiva (no intera azienda), il datore non deve aver operato:
 - licenziamenti individuali per GMO; o
 - licenziamenti collettivi, ex legge 23 luglio 1991, n. 223.

Tale requisito non è richiesto se si vuole fruire dell'esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato; inoltre, in caso di assunzioni a scopo di somministrazione, poiché i benefici legati all'assunzione o trasformazione sono trasferiti all'utilizzatore, il rispetto di tale requisito va valutato in capo all'impresa utilizzatrice.

Non hanno effetto ostativo dimissioni, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore, licenziamenti disciplinari.

Esonero contributivo 2018

LICENZIAMENTI SUCCESSIVI: va tenuto conto che:

- il datore, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve licenziare per GMO il medesimo lavoratore o un altro impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
- Questo licenziamento comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito: il rispetto di tale requisito non è richiesto se si intende fruire dell'esonero per il mantenimento in servizio a fine apprendistato.

Non hanno effetto ostativo dimissioni, risoluzione consensuale, decesso lavoratore, licenziamenti disciplinari e collettivi.

Esonero contributivo 2018

NOTA BENE: il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore va rispettato solo all'atto della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di bilancio 2018.

Infatti, come previsto dall'art. 1, co. 103, se il lavoratore, per il quale lo stesso o un precedente datore ha già fruito parzialmente dell'esonero, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente:

- dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato; e
- dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Esonero contributivo 2018

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI (1): l'esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni aliquote di finanziamento”. Quindi, non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi e donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori, ex art. 4, co. 8-11, L. 92/2012. Però, è possibile godere prima dell'incentivo ex L. 92/2012, per un rapporto a termine, e poi dell'esonero ex L. 205/2017 per la trasformazione a TI. L'esonero è, invece, **cumulabile con gli incentivi di natura economica**, fra cui:

- a) **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** ex art. 13, legge n. 68/1999: questo è però subordinato all'incremento occupazionale;
- b) **l'incentivo all'assunzione di beneficiari della NASpl** ex art. 2, co. 10-bis, L. n. 92/2012 (20% dell'indennità per la durata residua): a differenza dell'esonero, la fruizione dell'incentivo per beneficiari della NASPI è subordinata alla disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis”;

Esonero contributivo 2018

COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI (2):

- a) quanto all'incentivo "Occupazione Mezzogiorno", del decreto ANPAL 2.1.2018, n. 2, applicabile alle assunzioni e/o trasformazioni a TI effettuate nel 2018, l'Inps ha precisato la sua cumulabilità per la parte residua con l'incentivo strutturale fino al 100% dei contributi a carico datore, nel limite di 8.060 euro su base annua per lavoratore;
- b) è cumulabile per la parte residua con l'incentivo strutturale ex art. 1, co. 100, della legge di bilancio 2018 e fino al 100% dei contributi a carico datore, fino a 8.060 euro annui, anche l'incentivo "Occupazione NEET", di cui al decreto ANPAL 2.1.2018, n. 3, e applicabile alle sole assunzioni a TI effettuate nel 2018.

Nota Bene Non osta al cumulo con le ultime 2 misure citate dall'art. 1, co. 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "con altri esoneri o riduzioni". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti dopo la sua entrata in vigore.

Esonero contributivo 2018

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL LAVORATORE (1):

dato che è necessario che il lavoratore non abbia avuto rapporti a TI e che il datore che assume un lavoratore che ha già avuto un rapporto agevolato fruisce del beneficio residuo, (fino a 36 mesi in tutto), l'Inps ha realizzato una **utility** con cui datori, intermediari e lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento dei dati di Inps e Ministero (COB), le informazioni sui rapporti a TI instaurati prima del 1° gennaio 2018 o a partire da tale data: **indicando il CF del lavoratore si può sapere se egli ha già avuto rapporti a TI.**

L'applicativo analizza, dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:

- a) aziende con dipendenti (oggi UniEmens);
- b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
- c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31 dicembre 2014 (ex Enpals);
- d) enti e aziende tenuti all'iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex Inpdap).

Esonero contributivo 2018

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL LAVORATORE (2):

Se si tratta di lavoratore già assunto con l'esonero ex legge n. 205/2017, **l'applicativo evidenzia, al datore che si accinge ad assumere, i periodi residui di fruizione.**

L'applicativo – fruibile dal sito Inps (“Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a TI”) – può essere consultato dai datori o dai loro intermediari e, solo per la propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

Il riscontro non ha valore certificativo: possono esservi rapporti in altri Paesi, dei quali l'Inps può venire a conoscenza in ritardo. Inoltre, nella PA si possono registrare carenze di informazioni anche per lunghi periodi.

I datori devono acquisire la dichiarazione del lavoratore sulla insussistenza di precedenti rapporti di lavoro a TI.



RISPOSTA ALLE DOMANDE

Risposta alle domande



DOMANDA 1 – GMO: procedura in ITL

La procedura in ITL per evitare il GMO osta all'incentivo?

Risposta alle domande



DOMANDA 2 – Apprendistato

Quali agevolazioni per l'apprendistato in pratica?

Risposta alle domande



DOMANDA 3 – Dirigente

L'agevolazione spetta anche se assumo un dirigente?